
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ASD POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD "Polisportiva Mandello del Lario" (di seguito, l'Associazione o l'ASD), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalle Federazioni alle quali l'ASD è affiliata.

Il modello è applicato a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'ASD "Polisportiva Mandello del Lario", indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qualvolta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato ai Responsabili Safeguarding delle Federazioni sopracitate, per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

DIRITTI E DOVERI

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico risultino prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela dei sopraindicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti i tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie promulgati dalle Federazioni sopracitate.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: ovvero qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale.
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento avente connotazione sessuale non desiderato o il cui consenso è estorto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo. Il soggetto omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
- l' incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo e il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente o attraverso i social network e altri strumenti di comunicazione, con intenzionalità e ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati. Può trattarsi di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, atti ad intimidire o turbare un tesserato, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento.
- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L'ASD "Polisportiva Mandello del Lario" nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni viene selezionato tra i soggetti in possesso di esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Il Responsabile deve essere opportunamente formato e, possibilmente, partecipare ai seminari informativi organizzati dalle Federazioni alle quali l'Associazione è affiliata. Prima della nomina deve essere acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi. Il Responsabile "Safeguarding" svolge funzioni attive e di vigilanza circa la stesura, l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché è collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di "Safeguarding", con la facoltà di svolgere funzioni ispettive. Il Responsabile è tenuto a sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di "Safeguarding" e deve, nel caso, collaborare con le autorità competenti. Il Responsabile controlla che siano ben definiti e pubblicizzati i canali di comunicazione per i membri dell'ASD "Polisportiva Mandello del Lario", al fine della segnalazione di casi di abuso o maltrattamento; stabilisce le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. Il Responsabile deve garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. Il Consiglio direttivo può sospendere o rimuovere il Responsabile "Safeguarding", in caso di mancata conformità dei requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di reale necessità, deve essere consentito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione, durante gli allenamenti e le sessioni di prova di tesserati e tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete, ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di prova l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'ASD "Polisportiva Mandello del Lario" e agli atleti e atlete di altre realtà sportive impegnate in gare o partite. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale. In caso di emergenza, ferma restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso agli spogliatoi e all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara. In loro assenza, può essere autorizzato ad accedere un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta ed è auspicabile sia presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi e a evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie di dati sensibili (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante lezioni in palestra e sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, fuga di dati, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora la violazione dei dati comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie di dati sensibili.

INCLUSIVITÀ

L'ASD "Polisportiva Mandello del Lario" garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione dei suddetti atleti alle attività anche mediante

sconti delle quote di tesseramento/iscrizione e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

SEGNALAZIONE DEI COMPORTAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, l'evento deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite colloquio di persona o via posta elettronica all'indirizzo email **tutelaminori@polisportivamandello.it**. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email sono in possesso e sono gestite esclusivamente dal Responsabile. In caso di gravi comportamenti lesivi, l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di "Safeguarding".

SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; atti di ritorsione nei confronti del Responsabile "Safeguarding" in caso di suo intervento.
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del

danno eventualmente creato, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello, attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva nelle mancanze di natura lieve;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

A chiarimento di quanto sopra esplicitato:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per negligenza, le procedure stabilite dall'Associazione o le prescrizioni del Codice di condotta oppure adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello e qualora tale violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e violi più volte, per negligenza le procedure stabilite dall'Associazione o le prescrizioni del Codice di condotta. Il provvedimento è valido anche nel caso in cui il collaboratore adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, il quale abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta. Il provvedimento è valido anche sulla base del livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o per compromissione dell'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 1. inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 2. effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta;
 3. violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione

di infrazioni per le quali è applicabile la multa o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta. Il provvedimento ha valore anche quando il collaboratore viola le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante, così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante stesso;

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello, attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Ogni richiamo o procedimento disciplinare, nei confronti dei collaboratori retribuiti, è opportunamente registrato su apposito documento e mantenuto in archivio.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva nelle mancanze di natura lieve;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda ai chiarimenti declinati nel punto riguardante le sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti.

Ogni richiamo o procedimento disciplinare, nei confronti dei collaboratori volontari, è opportunamente registrato su apposito documento e mantenuto in archivio.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

L'ASD "Polisportiva Mandello del Lario" è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, della presenza del modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie "Safeguarding Office" delle Federazioni sportive di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove necessario. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

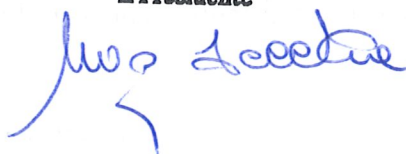
nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, anche in occasione di manifestazioni sportive. L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni eventuale altra politica di "Safeguarding" adottata dalle Federazioni sportive alle quali è affiliata.

Data 03-09-2024

Firma

POLISPORTIVA MANDELLO

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lino Locatelli', is written over the printed title 'Il Presidente'.